



UNIPOLSAI FURTO&INCENDIO FURTO&INCENDIO TOP

**Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) - Assistenza -
Infortuni del Conducente - Tutela Legale**

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurativo Danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti di assicurazione Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Prodotto: "Furto&Incendio - Furto&Incendio Top"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un'Assicurazione collettiva cui possono liberamente aderire i clienti di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. che intendono assicurare il proprio Veicolo (autovettura, autocarro con portata sino a 35 quintali o quadriciclo leggero), acquistato con un contratto di finanziamento o utilizzato in forza di un contratto di leasing, con garanzie diverse da quella Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito, la Società), fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di assicurazione (c.d. somma assicurata) offre le seguenti coperture assicurative:

- ✓ INCENDIO TOTALE E PARZIALE
- ✓ FURTO E RAPINA TOTALE E PARZIALE
- ✓ EVENTI NATURALI
- ✓ EVENTI SOCIOPOLITICI
- ✓ CRISTALLI
- ✓ COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
- ✓ COLLISIONE
- ✓ KASKO

Il contratto prevede anche le seguenti garanzie:

- ✓ SUPERGARANZIE FURTO
- ✓ SUPERGARANZIE DANNI
- ✓ INFORTUNI CONDUCENTE
- ✓ TUTELA LEGALE
- ✓ ASSISTENZA STRADALE

Per il dettaglio delle prestazioni, fornite da ciascuna delle suddette garanzie, si veda il Dip Aggiuntivo Danni.



Che cosa non è assicurato?

In relazione a tutte le garanzie offerte non sono compresi i danni:

- ✗ cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato. Relativamente alle sole garanzie Collisione e Kasko l'esclusione opera soltanto per i danni cagionati o agevolati da dolo dei predetti soggetti;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, eruzioni vulcaniche e terremoti;
- ✗ derivanti dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

Non sono assicurabili i Veicoli:

- ✗ a marchio Aston Martin, Bentley, Bugatti Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, Rolls Royce;
- ✗ nuovi di marchio Jaguar, Land Rover, Porsche e Volvo;
- ✗ con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
- ✗ di valore superiore ad € 200.000,00 al momento dell'acquisto;
- ✗ con targa estera;
- ✗ senza targa e/o con targa prova;
- ✗ adibiti a uso scuola guida;
- ✗ adibiti a uso taxi;
- ✗ adibiti a car sharing.



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune ipotesi di esclusioni che comportano la non operatività dell'Assicurazione (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai seguenti danni:

- ! determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento, nonché concernenti le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- ! verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione che il conducente alla guida con patente scaduta, non l'abbia rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
- ! causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol), 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) o 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche;
- ! causati al veicolo non in regola con la revisione periodica.

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni:

Incendio Totale e Parziale:

- ! causati da bruciature non seguite da incendio;
- ! derivanti da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da Incendio.

Furto e Rapina Totale e Parziale:

- ! conseguenti ad appropriazione indebita;

Eventi Naturali:

- ! al motore conseguente ad aspirazione dell'acqua;
- ! agli impianti elettrici causati da fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Eventi Sociopolitici:

- ! conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo;
- ! avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico;
- ! preesistenti sulla parte danneggiata del Veicolo, da qualunque causa originati.

Cristalli

- ! ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- ! che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ! ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela;
- ! causati da rigature e/o segnature di cristalli;
- ! determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- ! avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- ! dovuti a vizi di fabbricazione;
- ! ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- ! riconducibili alla normale usura.

Kasko - Collisione

- ! causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- ! cagionati da operazione di carico e scarico;
- ! causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- ! alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- ! da circolazione che avvengono dopo il furto del Veicolo;
- ! dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

Limitatamente alla garanzia Kasko, non sono compresi i danni:

- ! causati da cose od animali trasportati sul Veicolo.

Infortuni del Conducente:

- ! guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- ! delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- ! ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati;
- ! trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- ! conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
- ! azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Tutela Legale:

- ! in materia fiscale ed amministrativa;
- ! per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! per fatti dolosi delle persone assicurate;
- ! per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ! per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- ! se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- ! nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'Effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- ! se il Veicolo non è omologato;
- ! nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- ! se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
- ! per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- ! per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- ! per le vertenze contrattuali con la Società;
- ! per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

Assistenza Stradale:

- ! nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà;
- ! in caso di prestazioni non richieste preventivamente alla Società.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), Infortuni del Conducente e Tutela Legale operano in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. La copertura per i paesi della Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

La garanzia Assistenza Stradale opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto collettivo e dell'adesione alla copertura assicurativa il Contraente e l'Aderente hanno il dovere di dare informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, per permettere alla Società di valutare correttamente il rischio da assicurare. Al momento del sinistro, l'Aderente deve inoltre comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sul medesimo veicolo assicurato e per lo stesso tipo di rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione del contratto e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Il contratto non prevede ipotesi di aggravamento del rischio.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente in un'unica soluzione alla Società secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Aderente, al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente con le modalità con esso concordate e per l'intera durata della copertura prescelta.

Se l'Assicurazione è stata stipulata per una durata poliennale (quindi per almeno due anni) il Premio di ciascuna annualità è calcolato con applicazione di una riduzione indicata sul Modulo di adesione rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00 rispettivamente dei giorni di decorrenza e di scadenza indicati nell'Attestato di Assicurazione, trasmesso all'Aderente e non prevede il tacito rinnovo. La data di decorrenza corrisponde con la data di liquidazione del contratto di finanziamento/leasing.

La durata della copertura non può essere superiore alla durata del contratto di finanziamento/leasing relativo al Veicolo assicurato.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, alienazione del veicolo a terzi, trasferimento della residenza dell'Aderente all'estero, demolizione, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, per risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento/leasing.

In tutti i casi previsti di cessazione anticipata della copertura, la Società restituirà all'Aderente:

- il Premio per le mensilità residuali a quella in corso al netto di imposte e tasse, in caso di ipotesi di cessazione corrispondenti ad un evento non coperto dall'Assicurazione o
- il Premio per le annualità residuali a quella in corso, al netto di imposte e tasse in caso di ipotesi di cessazione corrispondenti ad un evento coperto dall'Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere tacitamente rinnovata e termina alla scadenza indicata nell'Attestato di Assicurazione senza bisogno di disdetta.

L'Aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dall'adesione all'Assicurazione, dandone comunicazione alla Società per il tramite del Contraente. In entrambi i casi sopra descritti, la Società provvede alla restituzione della parte di Premio, al netto delle imposte, in relazione alla quale la copertura non ha avuto effetto.

Ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile, se l'Assicurazione è stata stipulata con durata poliennale l'Assicurato ha facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni, dopo i primi cinque anni di durata, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non sarà possibile recedere in anticipo dalla copertura e si dovrà attendere la sua naturale scadenza.

Data 01-04-2023

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e l'Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente e l'Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado, n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico 051.5077111, sito internet www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it, Società iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2021, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.561,91 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.882,32 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2021, è pari ad € 2.982,8 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.342,3 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 9.720,1 milioni e ad € 9.442,7 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2021, pari a 3,26 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale e/o somma assicurata). Le garanzie prestate sono:

Incendio Totale e Parziale

sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di incendio, dall'azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dall'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso. L'assicurazione è estesa ai danni determinati da atti dolosi di terzi.

Furto e Rapina Totale e Parziale

sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati previa denuncia dell'accaduto alle Autorità, compresi i danni causati al Veicolo nell'esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all'interno e i danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina anche se derivanti da atti di vandalismo.

Eventi Naturali

sono indennizzati i danni materiali e diretti - esclusi quelli da Incendio - subiti dal Veicolo in seguito ad eventi riconducibili a fenomeni naturali quali ad esempio, uragani, tempeste, bufere, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine, allagamenti, alluvioni, mareggiate e caduta neve. Sono compresi i danni derivanti da oggetti scagliati su o contro il Veicolo per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

Eventi Sociopolitici

sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

Cristalli

sono indennizzate le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, in seguito a danneggiamento o rottura per fatto accidentale di terzi o da fenomeni naturali, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti e quelle per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del sinistro.

Supergaranzie furto

sono indennizzate alcune spese derivanti dall'Assicurato dal furto del Veicolo, quali, ad esempio, le tasse di proprietà e le spese di immatricolazione di un nuovo Veicolo, le spese di custodia e parcheggio, le spese sostenute per ottenere la documentazione richiesta da UnipolSai per la liquidazione del Sinistro.

Supergaranzie danni

sono indennizzate alcune spese ulteriori connesse all'utilizzo del Veicolo, quali a titolo esemplificativo, le spese derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione delle chiavi, i danni ai bagagli trasportati in caso di Incendio del Veicolo, il Ricorso Terzi da Incendio e l'Indennità Compensativa. Quest'ultima viene indennizzata se l'Assicurato ha meno di 21 anni o ha la patente di guida rilasciata da meno di un anno e i centri di noleggio convenzionati presenti sul territorio nazionale non gli abbiano fornito la prestazione prevista dal servizio Assistenza Stradale. Solo ed esclusivamente in questo caso, a fronte dell'evidenza del motivo per cui l'Assicurato non ha potuto usufruire della prestazione, è prevista un'indennità come compensazione della mancata erogazione. Non è prevista l'Indennità Compensativa se il centro di noleggio convenzionato non eroga la prestazione per motivi diversi da questo. Inoltre, se l'Assicurato per sua scelta o negligenza, non usufruisce della prestazione o ne usufruisce solo in parte, non è prevista alcuna alternativa o compensazione.

Collisione con animali selvatici

sono indennizzate le spese sostenute per la riparazione del Veicolo a seguito di collisione con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo).

Infortuni Conducente

sono indennizzati i danni da infortunio conseguenti alla circolazione, subiti da qualsiasi conducente alla guida del Veicolo assicurato, compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal Veicolo, durante il fermo per avaria e durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo.

Tutela Legale

sono rimborsate le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del Veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti.

Assistenza Stradale

In seguito a Furto/Incendio/Rapina totale, è prevista un'Auto Sostitutiva gratuita, senza autista, di cilindrata compresa tra 1.000 cc e 1.600 cc.

Il contratto può prevedere inoltre le seguenti garanzie opzionali:

Collisione

Sono indennizzati i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Kasko

Sono indennizzati i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, urto contro ostacoli fissi e mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada e ribaltamento, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

		
Che cosa NON è assicurato?		
Rischi Esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".	
		
Ci sono limiti di copertura?		
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?".		
		
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?		
Cosa fare in caso di sinistro?	In caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere a denunciare l'accaduto. <ul style="list-style-type: none"> • Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Supergaranzie danni e Supergaranzia Furto, Cristalli: la denuncia deve essere fatta ad UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro. • Garanzia Infortuni del conducente: la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 10 giorni dalla data del sinistro. • Garanzia Tutela Legale: la denuncia deve essere fatta ad UnipolSai o ad ARAG al momento in cui si è verificato il caso assicurativo o quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. <p>La comunicazione deve essere trasmessa, unitamente alla eventuale denuncia (in originale) effettuata presso le competenti Autorità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e inviata a:</p> <p>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede di Via Tevere 18 - 40069 Zola Predosa (BO) Numero Verde 800-366220 - Tel. 051/6313277 - 6313341 - Telefax 051/6313149</p> <p>Per ciò che attiene la Garanzia Assistenza Stradale, la denuncia deve essere fatta contattando sempre e immediatamente la Centrale Operativa nel momento in cui si verifica il sinistro, utilizzando il Numero Verde dedicato oppure le altre modalità indicate.</p> <p>L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> <p>Assistenza diretta/ in convenzione: non sono previste ipotesi di Assistenza diretta/ in convenzione</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: per la garanzia Assistenza Stradale, la Società affida la gestione dei sinistri a: Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con Sede Operativa in Corso Massimo D'Azeglio, 14 10125 Torino - Numero Verde 800.904194 - Tel. 011-6523200 - e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it Per la garanzia Tutela Legale la Società affida la gestione dei Sinistri ARAG SE - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo Caso assicurativo: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo Caso assicurativo: denunce@arag.it.</p> <p>Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto – diversi da quello relativo al pagamento del Premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile).</p>	
	Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"
	Obblighi dell'impresa	UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di indennizzare l'Assicurato entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l'ammontare del danno - previo accordo tra UnipolSai e l'Assicurato stesso o in seguito all'esito della procedura di perizia contrattuale o di arbitrato irrituale - se questo è relativo alle garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.), Infortuni del Conducente e Tutela Legale; entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento da parte dell'Assicurato se il sinistro è relativo alla garanzia Assistenza Stradale (nei soli casi in cui l'Assicurato sia stato preventivamente autorizzato).
	Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
	Rimborso	L'Aderente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, in caso di cessazione anticipata (per danno totale, alienazione del Veicolo a terzi, trasferimento della residenza dell'Assicurato all'estero, demolizione, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo o per risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento/leasing stipulato con Stellantis Financial Services Italia S.p.A.). La Società rimborserà all'Aderente il Premio per le mensilità residuali, al netto di imposte e tasse, in caso di ipotesi di cessazione non rientranti nella copertura prestata dall'assicurazione. L'Aderente ha inoltre diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte che restano a suo carico qualora, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del contratto di finanziamento/leasing (indipendentemente dalle ragioni che la determinano), abbia optato per la cessazione degli effetti della copertura assicurativa. Al riguardo, si ricorda che l'adesione all'Assicurazione è del tutto facoltativa, autonoma e indipendente dal contratto di finanziamento/leasing. Non è, infatti, obbligatorio aderire alla copertura assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento o la concessione del leasing. In caso di estinzione anticipata di questi ultimi contratti, la garanzia assicurativa, essendo destinata alla protezione del bene e non del finanziamento, prosegue fino alla scadenza originariamente prevista, salvo che l'Aderente abbia optato per il recesso.
		
Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione del DIP Danni	
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione della copertura assicurativa	
		
Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni	



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione del DIP Danni
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione della copertura assicurativa



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nell'analoga Sezione DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Furto&Incendio - Furto&Incendio Top è rivolto ai clienti di Stellantis Financial Services Italia S.p.A., persone fisiche o giuridiche, proprietari o utilizzatori di autovetture, autocarri di portata fino a 35 quintali e quadricicli, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare al veicolo medesimo o alla persona del suo conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione o che intendono usufruire di coperture di Assistenza a tutela della loro mobilità.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: il livello medio provvigionale complessivo dei canali distributivi individuati è pari al 45% del premio al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'intermediario assicurato a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori)
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it . I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Perizia contrattuale ed arbitrato L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni del Conducente", che la Società e l'Assicurato possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ad un collegio di medici/ad un arbitrato. Qualora la controversia riguardi la garanzia "Infortuni del Conducente", il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Per la garanzia "Tutela Legale", in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi tra l'Assicurato o la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità. Resta, comunque, fermo il diritto della Società e dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. • Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA, ED UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO .

Convenzione Assicurativa

Furto&Incendio – Furto&Incendio Top

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DI GLOSSARIO**

Edizione 01/04/2023

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

GLOSSARIO	3 di 26
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	6 di 26
2. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	8 di 26
3. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE	14 di 26
4. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	15 di 26
5. SEZIONE TUTELA LEGALE	16 di 26
6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	17 di 26
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	24 di 26
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	25 di 26
INFORMATIVA PRIVACY	26 di 26

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: dotazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Aderente: la persona fisica o giuridica, cliente della *Contraente*, che ha liberamente aderito alla polizza collettiva stipulata da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. L'*Aderente* può essere:

- Il Locatario/utilizzatore del *Veicolo* assicurato nel caso di leasing;
- Il proprietario del *Veicolo* assicurato acquistato tramite finanziamento.

Allagamento: accumulo di acqua in un luogo normalmente asciutto a seguito di eventi atmosferici.

Alluvione: accumulo di acqua in un luogo normalmente asciutto a seguito di straripamento di corsi d'acqua.

Animale Selvatico: Animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo.

Antifurto I.CAR: sistema di deterrenza al furto brevettato a livello internazionale, installato sul *Veicolo* assicurato, che consente di risalire ai dati del *Veicolo* e del suo *Proprietario* (o *Locatario*) e di agevolare in caso di furto la localizzazione del *Veicolo* sottratto.

Apparecchi Audio-fono-visivi: apparecchi radio, lettori, CD, registratori, telefoni, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati la cui sottrazione possa verificarsi solo con il danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: persona fisica o giuridica titolare dell'interesse protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma Assicurata*, fermo il limite del *Valore commerciale* del *Veicolo*, compresi gli *Accessori aggiuntivi di serie e non di serie*, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestato di Assicurazione: il documento che riporta i dati contenuti nel *Modulo di Adesione* e la sottoscrizione da parte della *Società* a conferma dell'attivazione delle garanzie sottoscritte da parte dell'*Aderente*.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Autoambulanza: il veicolo immatricolato a uso speciale, munito permanentemente di speciali attrezzature per trasportare persone inferme o infortunate.

Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali.

Autovettura: il veicolo destinato al trasporto di persone, che ha al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

Azione del fulmine: danni provocati da una violenta scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera, anche con sviluppo di fiamma.

Bufera: turbine di vento impetuoso, accompagnato da pioggia, grandine e neve

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Nuovo Codice della Strada: il decreto legislativo n° 285 del 30 aprile 1992.

Contraente: Stellantis Financial Services Italia S.p.A., il soggetto che stipula l'*Assicurazione* in forma collettiva con la *Società*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria con cui il locatore, Stellantis Financial Services Italia S.p.A., concede al locatario/utilizzatore in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti occorrenti per svolgere un determinato lavoro, una determinata attività.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno parziale: il danno inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale: perdita totale del *Veicolo* Assicurato, causata da un evento per il quale è prestata l'*assicurazione* o danno le cui spese di riparazione siano di importo uguale o superiore all'80% del *Valore Commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

Degrado d'uso: deprezzamento del *Veicolo* Assicurato dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera.

Documento unico: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, che contiene:

- a) i dati tecnici del *Veicolo*;
- b) i dati di intestazione del *Veicolo*, di cui agli articoli 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del *Veicolo*;
- d) i dati relativi alla cessazione del *Veicolo* dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento Unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del *Veicolo*, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del *Conducente* è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

Franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che per ogni *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro *Veicolo*, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo Assicurato* danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta in caso di *Sinistro* dalla *Società* all'*Assicurato* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Km.0: veicolo già immatricolato ed intestato al concessionario.

Locatario: utilizzatore di un veicolo affidatogli da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in base ad un contratto di leasing, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico.

Massimale: somma massima con la quale può essere risarcito il danno, sempre intesa al lordo di eventuali Scoperti o Franchigie.

Modulo Blu (CAI): Modulo di Constatazione Amichevole Incidente, è un modulo da compilare in caso di Incidente per la denuncia dei Sinistri Collisione.

Modulo di adesione: il documento che viene firmato dall'aderente, che certifica l'adesione alla polizza e che contiene gli estremi del veicolo assicurato e del suo proprietario (o locatario).

Polizza: documento probatorio - ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile - dell'Assicurazione in forma collettiva stipulata tra la Contraente e la Società.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta, comprensiva di imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge. Tale somma viene riportata sul Modulo di Adesione firmato dall'Aderente. L'Aderente al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente in un'unica soluzione e per l'intera durata della copertura prescelta.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadrivale: piccola vettura a quattro ruote, a due posti e con motore non superiore a 50 cm³ di cilindrata, guidabile con il certificato di guida per i ciclomotori, per i minorenni e per i maggiorenni che non siano in possesso di patente di guida.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice emanate dall'IVASS.

Relitto: veicolo assicurato che a seguito di sinistro rientrante in copertura, sia ridotto allo stato di scocca o con spese di riparazione complessivamente superiori all'80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro, la cui riparazione risulti antieconomica.

Rete Stellantis: rete convenzionata Stellantis Financial Services Italia S.p.A., compresi i Centri autorizzati dal Gruppo Stellantis per le riparazioni (carrozzerie, autofficine o service).

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato del contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte del Danno indennizzabile a termini di Polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Società che stipula con Stellantis Financial Services Italia S.p.A. l'Assicurazione in forma collettiva e presta all'Assicurato le garanzie che ne formano oggetto.

Somma assicurata: è la somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Valore assicurato (o Valore a Nuovo): importo del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione, comprensivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nel medesimo.

Per i Veicoli nuovi il valore assicurato corrisponde al prezzo di acquisto del Veicolo indicato nella fattura o documento equipollente.

Per i Veicoli usati il valore assicurato corrisponde al prezzo di acquisto del Veicolo indicato nella fattura o documento equipollente rilasciato dalla Rete Stellantis contestualmente all'emissione del Modulo di Adesione o al Valore Commerciale riportato dalla pubblicazione "Quattroruote" (Ed. Domus) al momento dell'emissione del Modulo di Adesione.

Il suddetto importo sarà, in ogni caso, comprensivo di I.V.A. se il proprietario del Veicolo è un soggetto non in grado di recuperare detta imposta oppure escluso I.V.A. se è un soggetto in grado di recuperarla.

Valore commerciale: il valore del Veicolo al momento del Sinistro, determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da Quattroruote, o qualora il veicolo non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax".

Veicolo: autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di portata fino a 35 quintali, autoambulanze, veicoli ad uso speciale (per le sole autoambulanze), veicoli ad uso noleggio (con o senza conducente), quadrivale leggeri e quadrivale per il trasporto di cose e persone nuovi o usati, indicati nel Modulo di Adesione.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Garanzia Assistenza Stradale"

Assicurato: il conducente del Veicolo

Auto Sostitutiva: autovettura o un autocarro di peso complessivo a pieno carico inferiore od uguale a 35 q.li. di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.600 cc.

Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare la Prestazione o erogarne direttamente alcune.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'Auto Sostitutiva che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di Furto/Rapina totale o di Incendio totale, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance, destinato alla gestione dei Sinistri.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del Veicolo assicurato indicato nel Modulo di adesione e nell'Attestato di assicurazione.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce "Stato comatoso irreversibile".

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'Assicurazione.

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Controversia contrattuale: la controversia inerente l'inadempimento o la violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Decisione passata in giudicato: sentenza definitiva non più modificabile.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Fase giudiziale: fase della vertenza davanti al giudice.

Fase stragiudiziale: fase della vertenza per arrivare ad un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita).

Fatto illecito: azione od omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Perito: chi esegue un accertamento tecnico, perizia (Es. consulente tecnico incaricato da una delle parti - CTP, o d'ufficio dal giudice - CTU)

Prescrizione: estinzione di un diritto perché non esercitato dal titolare per il periodo indicato dalla legge.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.

Reato doloso: quello così definito dalla legge penale, commesso con consapevolezza e volontà.

Sanzione amministrativa: sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.

Spese di soccombenza: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento civile, penale o amministrativa.

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel Glossario.

Le prestazioni assicurative sono erogate nell'ambito di un'Assicurazione in forma collettiva stipulata tra la Società e il Contraente, a cui possono liberamente aderire i clienti di quest'ultimo, interessati ad assicurare il Veicolo acquistato con un contratto di finanziamento o utilizzato in forza di un contratto di leasing. L'erogazione del finanziamento o la concessione del leasing non è in alcun modo subordinata all'adesione alla presente copertura assicurativa.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento o leasing, indipendentemente dalle ragioni che la provocano, la garanzia assicurativa non cessa il suo effetto e rimane operante fino alla scadenza originariamente prevista. L'Assicurato, al verificarsi della fattispecie, ha comunque facoltà di richiedere alla Società la cessazione degli effetti della copertura assicurativa; in tal caso, la Società s'impegna a restituire all'Assicurato la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte previste.

Per aderire alla copertura assicurativa è necessario prendere preliminarmente visione dell'Informativa precontrattuale, comprensiva delle Condizioni di Assicurazione, della formula assicurativa più idonea alle proprie esigenze assicurative.

Il cliente di Stellantis Financial Services Italia S.p.A. può manifestare l'intenzione di aderire all'offerta assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione. Una volta approvato da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. il contratto di finanziamento o di leasing, la formalizzazione dell'adesione all'Assicurazione avviene con il pagamento anticipato del Premio da parte del Contraente e con la consegna dell'Attestato di Assicurazione all'Aderente da parte della Società.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

La singola copertura assicurativa riferita a ciascun Aderente può avere durata annuale o poliennale. Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovata.

L'Assicurazione inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00 rispettivamente dei giorni di decorrenza e di scadenza indicati nell'Attestato di Assicurazione, trasmesso all'Aderente. La data di decorrenza corrisponde alla data di liquidazione del contratto di finanziamento/leasing stipulato con Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

L'Assicurazione resta valida per tutta la durata indicata nell'Attestato di Assicurazione: in ogni caso la sua durata non può essere superiore alla durata del contratto di finanziamento/leasing del Veicolo e può variare da un minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 96 mesi. La durata massima delle garanzie Collisione o Kasko, se presenti, non può superare i 60 mesi.

L'Assicurazione cessa anticipatamente in caso di *Danno Totale*, alienazione del Veicolo a terzi, trasferimento della residenza dell'Assicurato all'estero, demolizione, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, per risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento/leasing. In tutti questi casi, l'Assicurazione cessa alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato invia la documentazione relativa all'evento; solo in caso di Furto, la Risoluzione ha effetto dalle ore dalle 24 del giorno in cui l'Assicurato effettua la denuncia alle Autorità competenti. In tutti i casi previsti di cessazione anticipata della copertura, la Società restituirà all'Assicurato:

- il Premio relativo alle mensilità residue rispetto a quella in corso, al netto di imposte e tasse, qualora la cessazione anticipata non sia riconducibile ad un'ipotesi di *Danno totale* coperta dall'Assicurazione o
- il Premio relativo alle annualità residue rispetto a quella in corso, al netto di imposte e tasse, qualora la cessazione anticipata sia riconducibile ad un'ipotesi di *Danno totale* coperta dall'Assicurazione.

Se la singola copertura ha una durata superiore ai 5 anni l'Aderente può esercitare la facoltà di *Recesso* dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, l'Aderente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza, salvo quanto previsto dal successivo Art. 1.2.

Art. 1.2 - Diritto di recesso

L'Aderente può esercitare il diritto di *Recesso* entro 60 giorni dall'adesione all'Assicurazione, dandone comunicazione alla Società per il tramite del Contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Stellantis Financial Services Italia S.p.A., Via Plava, 80 - 10135 Torino. Oppure tramite PEC postacertificata@stellantisfinance-cert.it o mail serviziassicurativi@stellantisfinance.com.

Il diritto di *Recesso* determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24,00 del giorno di ricezione della comunicazione da parte della Società, e la restituzione all'Assicurato, della parte di Premio versato, al netto delle imposte, in relazione alla quale la copertura non ha avuto effetto, nel termine dei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione.

Quando e come devo pagare

Art. 1.3 - Determinazione del Premio e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'Effetto della copertura assicurativa.

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Modulo di Adesione con riferimento al Valore Assicurato del Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), alla provincia di residenza dell'Aderente (in base alla Ripartizione Territoriale indicata al successivo Art. 1.7 ed agli altri soggetti eventualmente indicati sul Modulo di Adesione).

Se l'Assicurazione riferita alla singola copertura ha una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nel Modulo di Adesione. L'importo del Premio applicato è già comprensivo della suddetta riduzione.

Art. 1.4 - Pagamento del Premio

Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene anticipato dal Contraente alla Società in un'unica soluzione secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Aderente provvederà a rimborsare il Contraente con le modalità e i tempi con esso concordate.

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - esistenza di altre assicurazioni

Al momento della sottoscrizione della Polizza e dell'adesione alla copertura assicurativa il Contraente e l'Aderente hanno il dovere di dare informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, per permettere alla Società di valutarlo correttamente. Se le dichiarazioni non sono corrette, in quanto caratterizzate da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile se le dichiarazioni erronee o incomplete sono state rilasciate con coscienza e volontà - o se anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare l'erogazione della prestazione e chiedere l'annullamento dell'Assicurazione. Se invece il Contraente o l'Aderente hanno agito senza dolo o colpa grave, la Società può procedere a ridurre la prestazione in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dall'Assicurazione.

Il contratto non prevede ipotesi di aggravamento del rischio. Al momento del Sinistro, l'Aderente deve comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sul medesimo Veicolo assicurato e per lo stesso tipo di rischio. In caso di Sinistro, se l'Aderente non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art 1910 del Codice civile.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6 - Sospensione e trasferimento della polizza

Non è prevista la possibilità di sospendere l'Assicurazione o di spostarla su un altro veicolo.

Altre norme

Art. 1.7 - Ripartizione territoriale

Ai fini della determinazione del Premio il luogo di residenza dell'Aderente è ripartito nelle seguenti zone territoriali:

ZONA 1: ABRUZZO - BASILICATA - EMILIA ROMAGNA (escluse Modena - Reggio Emilia - Piacenza città e province) - FRIULI VENEZIA GIULIA - LAZIO (esclusa Roma città e provincia) - LIGURIA (esclusa Genova città e provincia) - MARCHE - MOLISE - SARDEGNA (escluse Cagliari, Carbonia-Iglesias - Medio Campidano città e province) - SICILIA (escluse Catania, Palermo città e province) - TOSCANA (escluse Pistoia, Firenze, Massa Carrara, Prato, Lucca città e province) - TRENINO ALTO ADIGE - UMBRIA - VALLE D'AOSTA - VENETO

ZONA 2: CALABRIA (esclusa Reggio Calabria città e provincia) - LOMBARDIA (esclusa Milano città e provincia) - PIEMONTE (esclusa Torino città e provincia) - Genova, Catania, Avellino, Benevento, Palermo, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Pistoia, Firenze, Massa Carrara, Prato, Lucca, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano (città e province)

ZONA 3: Roma (città e provincia)

ZONA 4: Milano – Reggio Calabria – Brindisi – Lecce – Taranto (città e province), AFI, CC, CD, FTASE, EE, SCV, SMOM

ZONA 5: Torino (città e provincia)

ZONA 6: Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Barletta-Trani – Foggia (città e province)

1.8 Estensione territoriale

L'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.), Infortuni del Conducente e Tutela Legale operano in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

La garanzia Assistenza Stradale opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Art. 1.9 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 1.10 – Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni che il *Contraente* intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata alla *Società*.

Art. 1.11 Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, sono a carico *del Contraente e dell'Aderente*.

Art.1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

2. SEZIONE CORPI VEICOLO TERRESTI (C.V.T.)

COSA ASSICURA

Art. 2.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al Veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione a condizione che sia stato pagato il relativo Premio. Le garanzie "Collisione" e "Kasko" si ritengono operanti solo se richiamate nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 2.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato. Relativamente alle sole garanzie Collisione e Kasko l'esclusione opera soltanto per i danni cagionati o agevolati da dolo dei predetti soggetti;
- verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, eruzioni vulcaniche e terremoti;
- derivanti dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento, nonché concernenti le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione che il conducente alla guida con patente scaduta, non l'abbia rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
- causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol), 186-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcol per conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) o 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche;
- causati al Veicolo non in regola con la revisione periodica.

Non sono assicurabili i Veicoli:

- a marchio Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Lotus, McLaren, e Rolls Royce;
- nuovi di marchio Jaguar, Land Rover, Porsche e Volvo;
- con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione;
- di valore superiore ad € 200.000,00 al momento dell'acquisto;
- con targa estera;
- senza targa e/o con targa prova;
- adibiti a uso scuola guida;
- adibiti a uso taxi;
- adibiti a car sharing.

Art. 2.3 - Incendio Totale e Parziale

Cosa assicura

Art. 2.3.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione a seguito di Incendio, sia totale che parziale, dall'azione del fulmine, esplosione o di scoppio del serbatoio e/o dall'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso.

L'Assicurazione è estesa ai danni determinati da atti dolosi di Terzi.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Cosa NON assicura

Art. 2.3.2 - Esclusioni

Fermo restando quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni derivanti da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da Incendio.

Come assicura

Art. 2.3.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

Dall'ammontare del Danno Indennizzabile, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, come di seguito indicato.

In caso di Danno Totale è previsto uno Scoperto del 20%, elevato al 30% per gli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno se il Sinistro è avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo per i Veicoli Nuovi o dopo 6 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati.

Limitatamente agli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno che beneficiano di una copertura Furto/Incendio/Rapina totale della Società, offerta dalla Casa Automobilistica in abbinamento all'Antifurto I.Car, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo, lo Scoperto previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 20%.

Se entro 7 mesi dalla data del Sinistro l'Assicurato riacquista un altro veicolo, in sostituzione di quello oggetto del Sinistro, presso la Rete Stellantis:

- Se il Sinistro si è verificato entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (o entro 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati) non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno Scoperto del 15%.

Limitatamente agli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno che beneficiano di una copertura Furto/Incendio/Rapina totale della Società, offerta dalla Casa Automobilistica in abbinamento all'Antifurto I.Car, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del Veicolo, lo Scoperto previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 10%.

- Se il Sinistro si è verificato dopo 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (o dopo 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli Usati) non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno Scoperto del 15%.

In caso di Danno Parziale è previsto uno Scoperto pari al 20% con il minimo di € 500,00.

Se l'Assicurato sceglie di effettuare la riparazione presso la Rete Stellantis, lo Scoperto applicato è pari al 10% con il minimo di € 250,00. Il minimo viene elevato a € 500,00 per gli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno.

Art. 2.4 - Furto e Rapina Totale e Parziale

Cosa assicura

Art. 2.4.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione in conseguenza di Furto o Rapina consumati o tentati, previa denuncia dell'accaduto alle Autorità. L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina, anche se derivanti da Atti di vandalismo.

Cosa NON assicura

Art. 2.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita.

Come assicura

Art. 2.4.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*.

Dall'ammontare del *Danno Indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, come indicato al successivo Art.6.1.2, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, come di seguito indicato.

In caso di *Danno Totale* è previsto uno *Scoperto* del 20%, elevato al 30% per gli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno se il *Sinistro* è avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo* per i *Veicoli Nuovi* o dopo 6 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli Usati*.

Limitatamente agli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno che beneficiano di una copertura *Furto/Incendio/Rapina* totale della *Società*, offerta dalla *Casa Automobilistica* in abbinamento all'*Antifurto I.Car*, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo*, lo *Scoperto* previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 20%.

Se entro 7 mesi dalla data del *Sinistro* l'*Assicurato* riacquista un altro veicolo, in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro*, presso la *Rete Stellantis*, in tal caso:

- Se il *Sinistro* si è verificato entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli nuovi* (o entro 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli Usati*) **non è prevista l'applicazione di alcuno *Scoperto***, ad eccezione degli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno ***Scoperto* del 15%**.

Limitatamente agli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno che beneficiano di una copertura *Furto/Incendio/Rapina* totale della *Società*, offerta dalla *Casa Automobilistica* in abbinamento all'*Antifurto I.Car*, per i primi 12 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo*, lo *Scoperto* previsto, in deroga a quanto sopra, è sempre pari al 10%.

- Se il *Sinistro* si è verificato dopo 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli nuovi* (o dopo 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli usati*) **non è prevista l'applicazione di alcuno *Scoperto***, ad eccezione degli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno ***Scoperto* del 15%**.

In caso di *Danno Parziale* è previsto uno *Scoperto* pari al 20% con il minimo di € 500,00.

Se l'*Assicurato* sceglie di effettuare la riparazione presso la *Rete Stellantis*, lo ***Scoperto* applicato è pari al 10% con il minimo di € 250,00**. Il minimo viene elevato a € 500,00 per gli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno.

Art. 2.5 - Eventi Naturali

Cosa assicura

Art. 2.5.1. - Rischio assicurato

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione* in conseguenza di: uragani, tempeste, *Bufere*, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine, *Allagamenti*, *Alluvioni*, mareggiate e caduta neve.

Sono compresi i danni derivanti da oggetti scagliati su o contro il *Veicolo* per effetto degli eventi naturali e i danni causati dalla caduta di neve dai tetti (vale a dire masse di neve che cadono sul *Veicolo* dagli edifici) o altre formazioni di ghiaccio che cadono dagli edifici.

Cosa NON assicura

Art. 2.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Come assicura

Art. 2.5.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*.

Dall'ammontare del *Danno Indennizzabile*, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, come di seguito indicato.

In caso di *Danno Totale* (esclusa grandine) è previsto uno *Scoperto* del 20%, elevato al 30% per gli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno se il *Sinistro* è avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo* per i *Veicoli Nuovi* o dopo 6 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli Usati*.

Se entro 7 mesi dalla data del *Sinistro* l'*Assicurato* riacquista un altro veicolo, in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro*, presso la *Rete Stellantis*, in tal caso:

- Se il *Sinistro* si è verificato entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli nuovi* (o entro 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli usati*) **non è prevista l'applicazione di alcuno *Scoperto***, ad eccezione degli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno ***Scoperto* del 15%**.

- Se il *Sinistro* si è verificato dopo 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli nuovi* (o dopo 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli usati*) **non è prevista l'applicazione di alcuno *Scoperto***, ad eccezione degli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno ***Scoperto* del 15%**.

In caso di *Danno (totale e parziale)* da grandine, la *Società* determina l'indennizzo con il limite di risarcimento del 15% del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, con il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 4.000,00 per *Sinistro*, previa applicazione sull'importo indennizzabile di uno *Scoperto* pari al 20% con il minimo di € 1.000,00.

Se l'*Assicurato* sceglie di effettuare la riparazione presso la *Rete Stellantis*, fermo restando il limite di risarcimento pari al 15% del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, lo ***Scoperto* applicato è pari al 10% con il minimo di € 500,00**.

Art. 2.6 - Eventi Sociopolitici

Cosa assicura

Art. 2.6.1 - Rischio assicurato

La *Società*, indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

Cosa NON assicura

Art. 2.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro *Veicolo*;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico;
- preesistenti sulla parte danneggiata del *Veicolo*, da qualunque causa originati.

Come assicura

Art. 2.6.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione*.

Dall'ammontare del *Danno Indennizzabile*, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, come di seguito indicato.

In caso di *Danno Totale* è previsto uno *Scoperto* del 20%, elevato al 30% per gli *Assicurati* residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno se il *Sinistro* è avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo* per i *Veicoli Nuovi* o dopo 6 mesi dalla data di decorrenza indicata nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli Usati*.

Se entro 7 mesi dalla data del *Sinistro* l'Assicurato riacquista un altro veicolo, in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro*, presso la *Rete Stellantis*, in tal caso:

- Se il *Sinistro* si è verificato entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli nuovi* (o entro 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i *Veicoli Usati*) **non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto**, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno **Scoperto del 15%**.
- Se il *Sinistro* si è verificato dopo 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli nuovi* (o dopo 12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i *Veicoli Usati*) **non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto**, ad eccezione degli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno, per i quali è previsto uno **Scoperto del 15%**.

In caso di **Danno Parziale** è previsto uno **Scoperto pari al 20% con il minimo di € 500,00**.

Se l'Assicurato sceglie di effettuare la riparazione presso la *Rete Stellantis*, lo **Scoperto applicato è pari al 10% con il minimo di € 250,00**. Il minimo è elevato a **€ 500,00** per gli Assicurati residenti nelle province di Brindisi, Bari, Barletta-Trani, Foggia, Napoli, Caserta e Salerno.

Art. 2.7 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 2.7.1 - Rischio assicurato

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di Terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine), **con il limite massimo di € 1.000,00 per Sinistro**, previa applicazione di una **Franchigia fissa di € 100,00 per Sinistro**, in caso di riparazione del cristallo danneggiato e di **€ 200,00 per Sinistro, in caso di sostituzione del cristallo danneggiato**.

Qualora l'Aderente scelga di rivolgersi per tali interventi alla *Rete Stellantis*, in caso di riparazione del cristallo danneggiato non verrà applicata alcuna **Franchigia**, mentre in caso di sostituzione del cristallo danneggiato verrà applicata una **Franchigia di € 100,00 per Sinistro**.

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 6.5.1, la Società è surrogata in base all'Art. 1916 C.C. nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo pagato.

A richiesta della Società l'Assicurato dovrà esibire l'eventuale documentazione indispensabile alla definizione del *Sinistro*.

Cosa NON assicura

Art. 2.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di *Veicoli* che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 2.7.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola Proporzionale di cui al successivo Art. 6.1.3, **fino alla concorrenza complessiva di € 1.000,00 per Sinistro con applicazione sul Danno Indennizzabile, ove previsto, di una Franchigia fissa come indicato all'Art. 2.7.1**.

Art. 2.8 - Supergaranzie Furto

Cosa assicura

1. Tassa di proprietà e spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'Attestato di Assicurazione conseguente a *Furto* o *Rapina*, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata e le spese di immatricolazione o di voltura di un altro veicolo della medesima tipologia, acquistato in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro*, **fino alla concorrenza di € 600,00**.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

2. Spese di custodia e parcheggio

In caso di *Furto* o *Rapina* del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'Attestato di Assicurazione la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di € 200,00 per Sinistro**, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

3. Rimborso spese documenti a seguito di furto totale

In caso di *Furto Totale* del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'Attestato di Assicurazione, la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro**, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo*.

Come assicura

Art. 2.8.1 - Forma dell'assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate all'Art.2.8

Art. 2.9 - Supergaranzie Danni

Cosa assicura

1) Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'Attestato di Assicurazione, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro.

2) Danni ai bagagli trasportati

La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'Attestato di Assicurazione in caso di *Incendio*, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *Veicolo* (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza).

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, *Corredi Professionali* e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

3) **Ricorso Terzi da Incendio**

La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose/animali di Terzi ed a persone dall'Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni:

- a cose ed animali in uso, custodia o possesso dell'*Assicurato* salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

4) **Indennità compensativa**

L'indennità compensativa è riconosciuta da parte della Società, qualora i centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa, non abbiano erogato la prestazione *Auto Sostitutiva* agli *Assicurati* con meno di 21 anni o con patente di guida rilasciata da meno di un anno. Solo ed esclusivamente in questo caso, a fronte dell'evidenza del motivo per cui l'*Assicurato* non ha potuto usufruire della prestazione, è prevista un'**indennità giornaliera di 25,00 euro** come compensazione per il fatto di non aver potuto usufruire della prestazione stessa. Non è prevista l'indennità compensativa se il centro di noleggio convenzionato non eroga la prestazione per motivi diversi da quello sopra indicato.

Inoltre, se per scelta o negligenza l'*Assicurato* non usufruisce della prestazione "Auto Sostitutiva" o ne usufruisce solo in parte, non è prevista alcuna alternativa o compensazione.

L'indennità è prevista a partire dalla data in cui l'*Assicurato* denuncia il *Sinistro* (*Furto/Rapina/Incendio* che determini la perdita totale del *Veicolo*), per un massimo di 30 giorni consecutivi (prorogabili di altri 60 giorni, fino a un massimo di 90 giorni consecutivi complessivi, se l'*Assicurato* riacquista un nuovo *veicolo* presso la *Rete Stellantis* entro 3 mesi dal giorno del *Sinistro*).

In ogni caso, l'*Assicurato* non ha più diritto all'indennità giornaliera:

- dal giorno successivo a quello in cui il *veicolo* rubato viene ritrovato, in caso di ritrovamento dopo un furto totale;
- dal giorno in cui l'*Assicurato* riceve in consegna il nuovo *Veicolo*, in caso di riacquisto.

La prestazione dell'*Auto Sostitutiva* e dell'*Indennità Compensativa* non possono cumularsi.

In caso di riacquisto e relativa richiesta di proroga, viene riconosciuto il prolungamento dell'indennità compensativa solo al momento della ricezione di copia della fattura d'acquisto del *Veicolo* acquistato in sostituzione di quello oggetto della Perdita Totale.

Come assicura

Art. 2.9.1 - Forma dell'assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate all'Art.2.9.

Art. 2.10 – Collisione con animali selvatici

Cosa assicura

La Società rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la riparazione del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, a seguito di *Danni Materiali* e *Diretti* subiti dal *Veicolo* stesso conseguenti a collisione con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo), **con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro, previa applicazione di Scoperti e Franchigie indicati al successivo Art. 2.10.1.**

Tale rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti o copia del rapporto della Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Stradale o equivalente), se intervenute sul luogo del *Sinistro*.

Come assicura

Art. 2.10.1 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola Proporzionale di cui al successivo Art. 6.1.3, **fino alla concorrenza complessiva di € 10.000,00 per Sinistro, con applicazione sul Danno Indennizzabile, di uno Scoperto/Minimo non indennizzabile come di seguito indicato.**

La Società entro il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro, determina l'*Indennizzo* previa applicazione di uno **Scoperto pari al 20% con il minimo di € 1.000,00.** Se l'*Assicurato* sceglie di effettuare la riparazione presso la *Rete Stellantis*, **lo Scoperto applicato è pari al 10% con il minimo di € 500,00.**

Art.2.11 – Collisione

Cosa assicura

Art.2.11.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali subiti* dal *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, a seguito di collisione con un altro *Veicolo* a motore identificato durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

In deroga a quanto previsto all'Art. 2.2 l'*Assicurazione* è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* Assicurato a causa del *Sinistro* stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*.

Cosa NON assicura

Art. 2.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art.2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del *Documento Unico* da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- da circolazione che avvengono dopo il *Furto* del *Veicolo*;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Come assicura

Art. 2.11.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata con il limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*.

Dall'ammontare del *Danno Indennizzabile*, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, come di seguito indicato.

In caso di Danno totale è previsto uno Scoperto del 10%.

In caso di Danno parziale è previsto uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00. Se l'*Assicurato* sceglie di effettuare la riparazione presso la *Rete Stellantis*, **lo Scoperto applicato è pari al 10% con il minimo di € 500,00.**

Art. 2.12 - Kasko

Cosa assicura

Art. 2.12.1 - Rischio assicurato

La Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, a seguito di collisione con altro *Veicolo* a motore identificato, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

In deroga a quanto previsto all'Art. 2.2 l'Assicurazione è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* Assicurato a causa del *Sinistro* stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione*.

Cosa NON assicura

Art.2.12.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 2.2, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del *Documento Unico* da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;
- causati da cose od animali trasportati sul *Veicolo*;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- da circolazione che avvengono dopo il furto del *Veicolo*;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'Assicurato.

Come assicura

Art. 2.12.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata con il limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*.

Dall'ammontare del *Danno Indennizzabile*, come indicato al successivo Art.6.1.2, è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, come di seguito indicato.

In caso di *Danno Totale* è previsto uno *Scoperto* del 15%.

In caso di *Danno Parziale*:

- **Consequente a collisione con un altro veicolo a motore identificato durante la circolazione in aree pubbliche o private, è previsto uno *Scoperto* pari al 10% con il minimo di € 1.000,00. Se l'Assicurato sceglie di effettuare la riparazione presso la *Rete Stellantis*, lo *Scoperto* applicato è pari al 10% con il minimo di € 500,00.**
- **Consequente a urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con animali, uscita di strada, ribaltamento, avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private, è previsto uno *Scoperto* pari al 15% con il minimo di € 1.500,00. Se l'Assicurato effettua la riparazione presso la *Rete Stellantis*, lo *Scoperto* è pari al 15% con il minimo di € 750,00.**

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio Totale e Parziale	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione	---	da 0% fino ad un massimo del 30% in caso di Danno Totale dal 10% con minimo di € 250,00, fino ad un massimo del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale
Furto e Rapina Totale e Parziale	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione	---	da 0% fino ad un massimo del 30% in caso di Danno Totale dal 10% con minimo di € 250,00, fino ad un massimo del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale
Eventi Naturali	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, ad eccezione dell'evento grandine per il quale è previsto: <ul style="list-style-type: none"> • 15% del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, con il minimo di € 1.000,00 e il massimo di € 4.000,00 per Sinistro; • 15% del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione, per Sinistro, in caso di riparazioni effettuate presso la Rete Stellantis 	---	da 0% fino ad un massimo del 30% in caso di Danno Totale dal 10% con minimo di € 250,00, fino ad un massimo del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale Ad eccezione dell'evento grandine per il quale è previsto: dal 10% con minimo di € 500,00, fino ad un massimo del 20% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro
Eventi Sociopolitici	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione	---	da 0% fino ad un massimo del 30% in caso di Danno Totale dal 10% con minimo di € 250,00, fino ad un massimo del 20% con il minimo di € 500,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale
Cristalli	<ul style="list-style-type: none"> • Indennizzo fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro per riparazione del cristallo danneggiato • Indennizzo fino ad un massimo di € 1.000,00 per Sinistro per sostituzione del cristallo danneggiato 	<ul style="list-style-type: none"> • da € 0,00 ad un massimo di € 100,00 • da € 100,00 ad un massimo di € 200,00 	---
Supergaranzie Furto	<ul style="list-style-type: none"> • Indennizzo "Tassa di proprietà e spese di immatricolazione" fino ad € 600,00/Sinistro • Spese "Custodia e Parcheggio" fino ad € 200,00/Sinistro; • Spese "Documenti a seguito di furto totale" fino ad € 300/Sinistro. 	---	---
Supergaranzie Danni	<ul style="list-style-type: none"> • Spese "Perdita chiavi" fino ad € 150,00/Sinistro; • Spese "Danni ai bagagli trasportati" fino ad € 200/Sinistro; • Ricorso Terzi da incendio fino ad € 50.000/Sinistro e anno assicurativo; • Indennità Compensativa € 25/giornalieri fino a un massimo di 90 giorni consecutivi 	---	---
Collisione con animali selvatici	• Indennizzo fino ad un massimo di € 10.000,00 per Sinistro	--	dal 10% con minimo di € 500,00, fino ad un massimo del 20% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro
Collisione	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione	---	Scoperto 10% in caso di Danno Totale Scoperto 10% con minimo di € 500,00, elevato fino ad un massimo del 10% con il minimo di € 1.000,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale
Kasko	Indennizzo Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione	---	Scoperto 15% in caso di Danno Totale dal 10% con minimo di € 500,00, fino ad un massimo del 15% con il minimo di € 1.500,00 per Sinistro in caso di Danno Parziale

3. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

COSA ASSICURA

Art. 3.1 Rischio assicurato

In caso di **Furto/Rapina totale** o di **Incendio totale** indennizzabili ai sensi delle garanzie *Furto* e *Incendio*, la Società si impegna ad erogare all'Assicurato una **Prestazione** di immediato aiuto consistente nella messa a sua disposizione di un'Auto Sostitutiva ad uso privato, senza autista, **fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi**.

Il servizio è materialmente erogato, per conto della Società, dalla **Centrale Operativa** di UnipolAssistance S.c.r.l., Società non assicurativa, con sede legale in Via Carlo Marengo, 25 10126 Torino e Sede Operativa in Corso Massimo D'Azeglio, 14 10125 Torino. La Centrale Operativa è attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. La **Centrale Operativa** stabilisce le modalità di esecuzione della **Prestazione**, in base alle informazioni fornite dall'Assicurato, il quale ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi utili e necessari ad attestare l'effettivo verificarsi del **Sinistro**:

- targa del **Veicolo**;
- generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, etc.);
- tipologia dell'evento e luogo di accadimento.

L'inadempimento da parte dell'Assicurato dell'obbligo di prendere immediato contatto con la **Centrale Operativa** comporta la decadenza dal diritto alla **Prestazione**.

Se dopo il **Furto** o la **Rapina** il **Veicolo** viene ritrovato, l'Auto Sostitutiva resta a disposizione dell'Assicurato:

- non oltre le ore **12:00** del giorno successivo a quello del ritrovamento, se il **Veicolo** ritrovato è in grado di circolare;
- non oltre le ore **12:00** del giorno successivo a quello di consegna del **Veicolo** riparato, se al momento del ritrovamento il **Veicolo** ritrovato non è in grado di circolare e necessita di riparazioni.

Se l'Assicurato decide di riacquistare un nuovo veicolo, presso la **Rete Stellantis Vendita** entro **3 mesi dal giorno del Sinistro**, può chiedere la proroga della **Prestazione** dell'Auto Sostitutiva sino ad un massimo di **90 giorni consecutivi (60 giorni ulteriori rispetto ai primi 30 giorni)**, ferme restando le condizioni di operatività della garanzia sopra richiamate. Per farlo dovrà inviare alla **Centrale Operativa**, copia del contratto di acquisto del nuovo veicolo, in questo caso l'Auto Sostitutiva è messa a disposizione dell'Assicurato **fino alle ore 12:00 del giorno di consegna del nuovo veicolo, comunque non oltre i 90 giorni consecutivi complessivamente previsti**.

Limitatamente agli Assicurati che abbiano installato sul **Veicolo** assicurato un **Antifurto I.CAR** con abbinati servizi di mobilità, in caso di riacquisto di un nuovo veicolo, in sostituzione di quello oggetto di **Danno Totale**, l'Assicurato può chiedere la proroga della **Prestazione** dell'Auto Sostitutiva sino ad un massimo di **120 giorni consecutivi (90 giorni ulteriori rispetto ai primi 30 giorni)**, alle condizioni previste nell'Allegato "Descrizione dei Servizi e Vantaggi I.Car" del prodotto assicurativo della Società, offerto in abbinamento all'Antifurto I.Car dalla Casa Automobilistica o dal Contraente e per tutta la relativa durata sottoscritta.

L'Auto Sostitutiva viene fornita compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal centro di noleggio convenzionato che può richiedere una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato, anche tramite carta di credito (le carte di credito prepagate non sono accettate).

La Società tiene a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo sostitutivo, le garanzie di RCA, incendio, furto e rapina e kasko, gli eventuali oneri aeroportuali e ferroviari, la restituzione del veicolo sostitutivo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale è stato consegnato, le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre, per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (es: catene da neve, se obbligatorie).

Sono a carico dell'Assicurato tutte le altre spese (es. carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'aderente - seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci; franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio).

Art. 3.2 Delimitazioni

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

La Società rimborsa le spese che l'Assicurato ha sostenuto solo se:

- sono state preventivamente autorizzate dalla **Centrale Operativa**;
- sono conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità;
- non è stato possibile richiedere immediatamente l'Assistenza per cause di forza maggiore;
- le procedure per attivare il fornitore convenzionato impediscono alla **Centrale Operativa** di procedere al pagamento diretto a suo favore.

A tal fine la **Centrale Operativa** fornisce all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Cosa NON assicura

Art. 3.3 - Esclusioni

La prestazione non viene erogata se l'evento che determina la situazione di difficoltà è relativo alle seguenti ipotesi:

- se chi guida il **Veicolo** non è abilitato (es. se non ha sostenuto/superato l'esame oppure se la patente è stata sequestrata o sospesa dalle Autorità);
- se la circolazione avviene non rispettando le leggi o quanto indicato sulla carta di circolazione.

L'aiuto non viene inoltre messo a disposizione:

- in caso di evento volontariamente causato (dolo) dall'Assicurato o da una delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà;
- in caso di prestazioni non richieste preventivamente alla Società;
- in caso di evento verificatosi precedentemente alla sottoscrizione del contratto o al periodo di decorrenza della copertura individuale.

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi per Prestazioni:

- organizzate da altre Compagnie di Assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla **Centrale Operativa** e da questa organizzate;
- di cui l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o per sua negligenza o perché non ne ha avuto la necessità.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza Stradale		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	noleggio veicolo sostitutivo fino a 35 q.li di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.600 cc	In Italia fino a 30 giorni consecutivi in caso di furto/incendio/rapina totale, elevato fino a 90 giorni (compresi i primi 30 giorni) in caso di riacquisto di un altro veicolo presso la Rete Stellantis . In caso di installazione di un Antifurto I.Car sul Veicolo assicurato, in caso di riacquisto di un altro veicolo il noleggio sarà esteso fino a un massimo 120 giorni (compresi i primi 30 giorni)

4. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

COSA ASSICURA

Art. 4.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie previste e della **Somma Assicurata di € 80.000,00**, gli Infortuni che l'Assicurato subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 6.3.5.2, e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 6.3.5.1;
- f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- h) a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 4.2 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza la morte dell'Assicurato.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per Invalidità permanente.

Tuttavia, se l'Indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'Invalidità Permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

Se il conducente al momento del Sinistro non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di decesso è pari al 70% dell'intera Somma Assicurata.

A.1) Stato comatoso irreversibile

In caso di Infortunio da circolazione che abbia comportato uno Stato Comatoso Irreversibile, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del Sinistro attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello Stato comatoso come certificato dall'Autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l'Indennizzo previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all'Art. 6.3.4.2.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità permanente - accertata secondo i criteri indicati all'Art.6.3.5 lettera A) delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma Assicurata.

Percentuali di Invalidità permanente accertata	Entità dell'Indennizzo
inferiore o uguale al 69%	percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata
dal 70% al 100%	Somma assicurata

La garanzia è prestata anche se l'Invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio e a condizione che la percentuale di Invalidità permanente accertata sia superiore al 3%, elevato al 5% se al momento del Sinistro l'Assicurato non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori (es. cinture di sicurezza).

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 2.2 che si intende operante anche per la garanzia Infortuni del conducente, quest'ultima non è operante per gli Infortuni determinati da:

- guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	Limiti e sotto limiti di Indennizzo	Franchigie e Scoperti
Morte	€ 80.000,00	-
Stato comatoso irreversibile	€ 80.000,00	-
Invalidità permanente	€ 80.000,00	3%, elevato al 5% se al momento del sinistro l'Assicurato non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori (es. cinture di sicurezza)

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

COSA ASSICURA

Art. 5.1 - Rischio assicurato

La Società assicura nei limiti del massimo **Indennizzo di € 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo**, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede *extragiudiziale e giudiziale*, per i seguenti casi:

- sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi;
- sostenere la difesa in *Procedimenti Penali* per *Delitti Colposi* e contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in *Procedimenti Penali* per *Delitti Dolosi* o preterintenzionali conseguenti ad Incidente stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del *Reato* in colposo, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con esclusione di tutti i casi di estinzione del *Reato*. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *Caso Assicurativo* nel momento in cui ha inizio il *Procedimento Penale*, la Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La Prestazione opera in deroga all'Art. 5.2, lettera d), h) e K);
- assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo* Assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;
- assistenza legale per le operazioni di dissequestro del *Veicolo* che, come successivamente si provi, sia apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
- sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento danni per *Fatti Illeciti* di terzi e la difesa penale per *Delitti Colposi* e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che coinvolgono l'Assicurato, il coniuge o il partner convivente dell'Assicurato e i componenti del suo nucleo familiare presenti nel certificato di stato di famiglia in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato. La garanzia non opera per incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati alla guida di monopattini elettrici.
- sostenere *Controversie Contrattuali* nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *Veicolo* assicurato. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa Assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Aderente.

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dall'Assicurazione, la Società assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- i compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- i compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- le spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato a conclusione di un giudizio;
- le spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria;
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi;
- i compensi del perito;
- le spese di giustizia;
- le spese di indagine.

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per *Fatti Dolosi* delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- nei casi di contestazione per guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'Effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- se il *Veicolo* non è omologato;
- nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- per le vertenze contrattuali con la Società, per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Come assicura:

Art. 5.3 - Insorgenza del Caso assicurativo

- Per insorgenza del *Caso Assicurativo* si intende:
 - per l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale extracontrattuali il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al *Risarcimento*;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto; In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.
- La garanzia viene prestata per i *Casi assicurativi* che siano insorti:
 - trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell'Assicurazione, per le *Vertenze* contrattuali;
 - durante il periodo di validità dell'Assicurazione, per tutte le altre *Prestazioni* garantite.
- La garanzia si estende ai *Casi assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o alla Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 6.4.1, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
- Si considerano a tutti gli effetti come unico *Caso assicurativo*:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	Difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	Fino ad € 15.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo

6. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 6.1 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO TOTALE E PARZIALE, FURTO E RAPINA TOTALE E PARZIALE, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, CRISTALLI, SUPERGARANZIE FURTO, SUPERGARANZIE DANNI, COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI, COLLISIONE, KASKO.

Art. 6.1.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il *Sinistro* deve essere denunciato alla *Società* immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di **Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici**, l'*Assicurato* deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, precisando che il *Veicolo* è assicurato presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., trasmettendone copia alla *Società* e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

In caso di **Eventi Naturali**, l'*Assicurato* deve fornire, oltre alla dichiarazione del *Sinistro*, prova dell'evento trovando riscontro in un articolo di un quotidiano locale che attesti l'evento (inclusi quelli online), o nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino, oppure in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo.

In caso di **Collisione con Animali Selvatici**, qualora dovessero intervenire le Autorità Competenti sul posto a seguito del *Sinistro*, l'*Assicurato* oltre alla dichiarazione del *Sinistro* dovrà inviare alla *Società* il relativo verbale di intervento.

In caso di **Furto o Rapina** avvenuti all'estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

In caso di smarrimento delle chiavi, l'*Assicurato* dovrà fornire un'autocertificazione.

In caso di richiesta di rimborso in relazione alle **Supergaranzie Danni e Supergaranzie Furto**, l'*Assicurato* a richiesta della *Società* dovrà inviare i giustificativi di spesa originali (fatture, ricevute ecc.) che attestino l'effettivo pagamento sostenuto e le eventuali denunce presentate alle Autorità Competenti.

In caso di **Collisione** con *Veicolo* identificato, l'*Assicurato* è tenuto a denunciare l'evento inviando copia del *Modulo Blu (CAI)* e copia della patente del conducente del *Veicolo* assicurato al momento del *Sinistro*. L'*Assicurato* è tenuto a segnalare alla *Società* gli eventuali interventi da parte delle Autorità Competenti, precisando le contravvenzioni elevate e allegando la documentazione rilasciata dalle Autorità Competenti.

La comunicazione deve essere trasmessa, unitamente alla eventuale denuncia (in originale) effettuata presso le competenti Autorità a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e inviata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede di Via Tevere 18 - 40069 Zola Predosa (BO)

Numero Verde 800-366220 - Tel. 051/6313277 - 6313341 - Telefax 051/6313149

A richiesta della *Società* in caso di Perdita Totale per **Furto**, l'*Assicurato* dovrà esibire l'estratto generale cronologico del P.R.A. e il certificato di proprietà, entrambi con annotazione della perdita di possesso e cancellazione di eventuali gravami o ipoteche, atto notarile di Procura irrevocabile a vendere a favore della *Società*, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*, tutte le chiavi in dotazione del *Veicolo*, copia fattura di acquisto del *Veicolo* oggetto del *Sinistro*, copia dell'ordine di acquisto e su richiesta della *Società* copia della fattura in caso di riacquisto di un altro *Veicolo* in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro* presso la *Rete Stellantis* ed eventuale dichiarazione di indetraibilità dell'IVA.

Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'*Assicurato* deve produrre e inoltrare copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia.

In caso di **Furto e Rapina** con ritrovamento del *Veicolo*, l'*Assicurato* deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di **Furto parziale, Furto totale, Rapina e Incendio**, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'Indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

In caso di danno totale conseguente alle garanzie **Collisione o Kasko** (se scelte da parte dell'*Assicurato* ed indicate nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*), a richiesta della *Società*, l'*Assicurato* dovrà esibire la documentazione indispensabile alla definizione del *Sinistro* (come ad esempio copia della patente del conducente al momento del *Sinistro*, il verbale delle Autorità - se intervenute - fattura o altra documentazione di acquisto del *Veicolo*), unitamente alla copia dell'ordine d'acquisto e su richiesta della *Società* copia della fattura in caso di riacquisto di un altro *Veicolo* in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro* presso la *Rete Stellantis* ed eventuale dichiarazione di indetraibilità dell'IVA.

Le denunce di *Sinistro* saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Dopo un Sinistro l'Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione senza il consenso preventivo della Società tranne per gli interventi urgenti che servono a portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina; in questo caso dovrà conservare le tracce ed i residui del Sinistro.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 6.1.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del *Danno Indennizzabile* non potrà essere superiore al *Valore Assicurato* del *Veicolo* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature, gli *Accessori aggiuntivi di serie*, gli *Accessori aggiuntivi non di serie*; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel *Valore Assicurato*.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del *Danno Indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia* indicati agli Art. 2.3.3 - 2.4.3 - 2.5.3 - 2.6.3 - 2.10.1 - 2.11.3 - 2.12.3 in relazione a ciascuna garanzia.

Danno Totale conseguente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali (esclusa grandine), Eventi Sociopolitici

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo* per i *Veicoli* nuovi o entro 6 mesi dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione* indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli Usati*

La *Società*, nel limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, determina l'indennizzo a **Valore a Nuovo**.

Sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla data di 1° immatricolazione del *Veicolo* per i *Veicoli* nuovi o 6 dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli usati*

La *Società*, nel limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione*, determina l'*Indennizzo* in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus) o qualora il *Veicolo* non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax", con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del *Valore Commerciale* degli eventuali *Accessori non di serie* e degli *Apparecchi Audiofonovisivi*.

Quanto sopra non si applica qualora l'*Assicurato*, entro 7 mesi dalla data del *Sinistro* riacquisti un altro *Veicolo*, in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro*, presso la *Rete Stellantis*, in tal caso la *Società*, nel limite del *Valore Assicurato* indicato nel *Modulo di Adesione* e nell'*Attestato di Assicurazione* risarcisce:

- **Entro 24 mesi** dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli* nuovi (12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli usati*) il **Valore a Nuovo**
- **Dopo il 24° mese** dalla data di 1° immatricolazione per i *Veicoli* nuovi (12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'*Attestato di Assicurazione* per i *Veicoli usati*), in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus) o qualora il *Veicolo* non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax", con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del *Valore Commerciale* degli eventuali *Accessori non di serie* e degli *Apparecchi Audiofonovisivi*

Per poter usufruire dei suddetti termini liquidativi migliorativi, l'Assicurato dovrà inviare alla Società:

- **la fattura di riacquisto** di un altro veicolo in sostituzione di quello oggetto di *Sinistro* presso la Rete Stellantis entro 7 mesi dal *Sinistro*, o
- **l'ordine di riacquisto** entro 7 mesi dal *Sinistro*, successivamente seguito dalla relativa fattura.

In entrambi i casi, la Società riconoscerà all'Assicurato i suddetti termini liquidativi migliorativi solo dopo aver ricevuto la fattura di riacquisto.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo assicurato senza il ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiore all'80% del Valore Assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno Totale conseguente alle garanzie Collisione e Kasko

La Società, nel limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, determina l'Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione "Quattroruote" (Editrice Domus) o qualora il Veicolo non sia quotato, in base alle quotazioni medie riportate nelle pubblicazioni "Eurotax", con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del Valore Commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi.

Quanto sopra non si applica qualora l'Assicurato, entro 7 mesi dalla data del *Sinistro* riacquisti un altro Veicolo in sostituzione di quello oggetto del *Sinistro*, presso la Rete Stellantis, in tal caso la Società, nel limite della **Somma Assicurata** risarcisce per **24 mesi** dalla data di 1° immatricolazione per i Veicoli nuovi (12 mesi dalla data di decorrenza indicata nell'Attestato di Assicurazione per i Veicoli usati) il **Valore a Nuovo**.

Per poter usufruire dei suddetti termini liquidativi migliorativi, l'Assicurato dovrà inviare alla Società:

- **la fattura di riacquisto** di un altro Veicolo in sostituzione di quello oggetto di *Sinistro* presso la Rete Stellantis entro 7 mesi dal *Sinistro*, o
- **l'ordine di riacquisto** entro 7 mesi dal *Sinistro*, successivamente seguito dalla relativa fattura.

In entrambi i casi, la Società riconoscerà all'Assicurato i suddetti termini liquidativi migliorativi solo dopo aver ricevuto la fattura di riacquisto.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo assicurato senza il ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiore all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno Parziale conseguente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, collisione con animali selvatici, Collisione e Kasko

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il Valore Commerciale dello stesso al momento del *Sinistro* comprensivo del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie e degli Apparecchi Audio-fono-visivi.

Le parti del Veicolo compresi gli Accessori e gli Apparecchi Audio-fono-visivi non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate:

- tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura;
- senza tener conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni ed Accessori aggiuntivi non di serie, se le riparazioni vengono effettuate presso la Rete Stellantis.

L'Indennizzo non può comunque superare, nel limite del Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, il Valore Commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi Audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro* previa applicazione dello Scoperto previsto.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori aggiuntivi non di serie e agli Apparecchi Audio-fono-visivi per i quali viene richiesto l'indennizzo.

In caso di Danno Parziale, qualora il Valore assicurato dichiarato dall'Assicurato corrisponda soltanto ad una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del *Sinistro*, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione come richiamato all'Art. 6.1.3.

Garanzie Cristalli, Supergaranzie Furto e Supergaranzie Danni

L'ammontare del danno è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 2.7.1 - 2.8 - 2.9.

Art. 6.1.3 - Regola proporzionale (art.1907 del Codice civile)

Nel caso in cui venga accertato che il Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione, copra soltanto una parte del valore che il Veicolo ha al momento dell'adesione all'Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione della differenza fra il valore effettivo del Veicolo al momento dell'adesione all'Assicurazione e il Valore Assicurato indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione sia pari o superiore al 90% del Valore effettivo del Veicolo;
- qualora il Valore Assicurato del Veicolo indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 6.1.4 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro dalla Società. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato, il Contraente o l'Aderente, abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 6.1.5 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina

In caso di Furto o di Rapina l'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle Condizioni di assicurazione.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo.

Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del Veicolo, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 6.1.7 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 6.1.6 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento è effettuato dalla Società in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti di copertura, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 6.1.4 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno:

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati ai seguenti Articoli delle Condizioni di assicurazione:

- Art.6.1.1 per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione con Animali Selvatici, Supergaranzie Furto, Supergaranzie Danni, Collisione e Kasko
- Art.2.9 al punto 4) per la garanzia Indennità Compensativa.

In caso di garanzia Indennità Compensativa, la Società provvederà al pagamento dell'importo forfettario giornaliero di € 25,00 mediante l'invio di un assegno non trasferibile oppure a mezzo bonifico bancario i cui riferimenti (codice IBAN) dovranno essere comunicati preventivamente dall'Assicurato.

In caso di pagamento mediante "assegno non trasferibile", questo verrà intestato a nome dell'Assicurato e verrà inoltrato all'indirizzo di residenza dell'Assicurato stesso (così come indicato nel Modulo di Adesione e nell'Attestato di Assicurazione).

Art. 6.1.7 - Titolarità dei diritti che nascono dalla polizza

In caso di Sinistro conseguente alle garanzie Furto e Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Rottura cristalli, Collisione e Kasko, la Società si obbliga per tutta la durata del contratto:

- **Per i Veicoli acquistati con un contratto di leasing**, in caso di Danno Totale a verificare i danni e a comunicare l'esito delle sue valutazioni al Contraente. Le valutazioni effettuate in questo modo sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non può impugnarle. In caso di perdita totale, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà corrisposto al Contraente. In caso di Danno Parziale, l'Indennizzo verrà riconosciuto all'Assicurato, previo consenso scritto del Contraente.
- **Per i Veicoli acquistati con un contratto di finanziamento**, verifica i danni e comunica l'esito delle sue valutazioni e indennizza direttamente l'Assicurato.

In caso di danni che interessano garanzie diverse da quelle elencate sopra, la Società comunica l'esito delle sue valutazioni e indennizza direttamente l'Assicurato.

Art. 6.2 Norme per le garanzie ASSISTENZA STRADALE

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale operativa di UnipolAssistance, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e agli Aderenti e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'Assistenza l'Assicurato dovrà contattare sempre e preventivamente la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

Numero Verde: 800.904194

Telefono: 011-6523200

Fax: 011-6533875

e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa comporta alla decadenza del diritto alla Prestazione, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Art. 6.3 Norme per le garanzie INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 6.3.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, l'Assicurato - in caso di impedimento per le conseguenze riportate - deve darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbia avuto la possibilità, inviando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede di Via Tevere 18 - 40069 Zola Predosa (BO)

Numero Verde 800-366220 - Tel. 051/6313277 - 6313341 - Telefax 051/6313149

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del Sinistro sottoscritta dall'Assicurato, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

Art. 6.3.2 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la Società e l'Assicurato o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi del successivo Art. 6.3.6, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli Artt.:

- 6.3.1 per tutte le garanzie della Sezione Infortuni del conducente;
- 6.3.4.1 per la garanzia Morte;
- 6.3.4.2 per la garanzia Stato comatoso irreversibile;

La valutazione dell'Invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli Indennizzi nella valuta corrente.

Art. 6.3.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La Società corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 6.3.4 - Norme specifiche per la garanzia MORTE

Art. 6.3.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Società, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la Somma Assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente e in conseguenza diretta dell'Infortunio subito, l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, la Società corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'Invalidità Permanente, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'*Infortunio*, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

Art. 6.3.4.2 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile

La *Somma Assicurata* per il caso di Morte viene liquidata anche nel caso in cui lo *Stato Comatoso* divenga *irreversibile* in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello *Stato Comatoso* come certificato dalla Autorità medico - ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, la copertura cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità Permanente* e la *Somma Assicurata* caso Morte, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità Permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia Morte; in caso contrario la Società rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della Società, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme Assicurate*.

Art. 6.3.5 - Norme per la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE

A) Criteri di valutazione dell'Invalidità permanente

La valutazione dell'*Invalidità Permanente* da *Infortunio* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante **TABELLA DI VALUTAZIONE** e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità Permanente* pari alla somma delle specifiche singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunio* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *Invalidità Permanente*;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità Permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo	% di <i>Invalidità permanente</i> in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore	70%
Una mano o avambraccio	60%
Un pollice	18%
Un indice	14%
Un medio	8%
Un anulare	8%
Un mignolo	12%
Una falange del pollice	9%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40%
Entrambi i piedi	100%
Un alluce	5%
Un altro dito del piede	1%
Una falange dell'alluce	2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile	2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%
Un occhio	25%
Entrambi gli occhi	100%
Un rene	15%
Sordità completa di un orecchio	10%

Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.		1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile		3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore		9%

B) Criteri di Indennizzo dell'Invalidità permanente

L'Indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio viene corrisposto in base alla **TABELLA DI INDENNIZZO** sotto riportata, applicando alla *Somma Assicurata* per Invalidità Permanente totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di Invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati dall'Art. 6.3.5 lettera A).

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 3%)	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 5%)	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 3%)	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata (franchigia 5%)
1	0	0	51	48	46
2	0	0	52	49	47
3	0	0	53	50	48
4	1	0	54	51	49
5	2	0	55	52	50
6	3	1	56	53	51
7	4	2	57	54	52
8	5	3	58	55	53
9	6	4	59	56	54
10	7	5	60	57	55
11	8	6	61	58	56
12	9	7	62	59	57
13	10	8	63	60	58
14	11	9	64	61	59
15	12	10	65	62	60
16	13	11	66	63	61
17	14	12	67	64	62
18	15	13	68	65	63
19	16	14	69	66	64
20	17	15	70	97	95
21	18	16	71	97	95
22	19	17	72	97	95
23	20	18	73	97	95
24	21	19	74	97	95
25	22	20	75	97	95
26	23	21	76	97	95

27	24	22	77	97	95
28	25	23	78	97	95
29	26	24	79	97	95
30	27	25	80	97	95
31	28	26	81	97	95
32	29	27	82	97	95
33	30	28	83	97	95
34	31	29	84	97	95
35	32	30	85	97	95
36	33	31	86	97	95
37	34	32	87	97	95
38	35	33	88	97	95
39	36	34	89	97	95
40	37	35	90	97	95
41	38	36	91	97	95
42	39	37	92	97	95
43	40	38	93	97	95
44	41	39	94	97	95
45	42	40	95	97	95
46	43	41	96	97	95
47	44	42	97	97	95
48	45	43	98	97	95
49	46	44	99	97	95
50	47	45	100	97	95

Art. 6.3.5.1 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'*Invalità Permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la *Società* non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la *Società* corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invalità Permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invalità Permanente* totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 6.3.6.

Art. 6.3.5.2 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 6.3.5 lettera B), deve intendersi non operante.

La *Società* riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma Assicurata* per l'*Invalità Permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 6.3.5.3 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 6.3.5 lettera B) deve intendersi non operante per gli *Infortuni* determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalità Permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalità Permanente* accertata superiore al 50% la *Società* liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigia*.

Art. 6.3.6 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non coincida con il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Assicurato* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art.6.4 - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale viene affidata dalla *Società* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: denunce@arag.it.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 6.4.1 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale

- 1) L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla *Società* o ad ARAG qualsiasi *Caso Assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla *Società* o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del *Caso Assicurativo*.
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la *Società* o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società* o ARAG.
- 6) È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 6.4.2 - Gestione del Caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del *Caso Assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato, a giudizio della *Società* o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 6.4.1.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della *Società* o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede *extragiudiziar*ia né in sede *giudiziar*ia, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8.
7. Né la *Società* né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
8. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. La *Società* avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.4.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla Prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la *Società* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso Assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.4.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 6.5 Norme comuni a tutte le garanzie

Art. 6.5.1 - Rinuncia al diritto di surroga

La *Società* rinuncia ad ogni azione di rivalsa per gli *Indennizzi* pagati, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili del *Sinistro*.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'Assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. [...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta

E' fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta. [...]

NUOVO CODICE DELLA STRADA

(Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. [...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) di conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. [...]

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un <i>Sinistro</i> : Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Cristalli, Supergaranzie Furto e Supergaranzie Danni, Collisione con Animali Selvatici, Collisione, Kasko	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 366220 Telefono: +39 051 6313277 - 6313341 Telefax: +39 051 6313149 Email: agenzia@unipolsaibo.it
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	UnipolAssistance Centrale operativa	Numero Verde: 800 904194 Dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 Email: areaassistenza@unipolassistance.it
Denunciare un <i>Sinistro</i> INFORTUNI DEL CONDUCENTE	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 366220 Telefono: +39 051 6313277 - 6313341 Telefax: +39 051 6313149 Email: agenzia@unipolsaibo.it
Attivare le <i>Prestazioni</i> previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	ARAG per usufruire delle <i>Prestazioni</i> del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono: 045 8290411 Fax: 045 8290557 (per denuncia di un caso assicurativo) e-mail: denunce@arag.it Fax: 045 8290449 (per invio successiva documentazione)
Rimborsare Sinistri liquidati	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 366220 Telefono: +39 051 6313277 - 6313341 Telefax: +39 051 6313149 Email: agenzia@unipolsaibo.it
Informazioni su prodotti e servizi	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 366220 Telefono: +39 051 6313277 - 6313341 Telefax: +39 051 6313149 Email: agenzia@unipolsaibo.it

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAIP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.